

(N. 659-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro dei Trasporti

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 1954

Approvazione ed esecuzione del Protocollo relativo alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, firmato a Bruxelles il 17 ottobre 1953.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto ai vostri suffragi, col quale si approva e si dà esecuzione al Protocollo relativo alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, firmato a Bruxelles il 17 ottobre 1953, non ha bisogno di soverchia illustrazione, dato che già la relazione ministeriale lo analizza, articolo per articolo, dopo una sintetica premessa sul carattere e sull'opportunità di esso.

Non v'è dubbio che l'intensificarsi continuo dei traffici, a fini utilitari e turistici, e, so-

prattutto, il progredire della tecnica che se, da una parte, consente sempre maggiori velocità e conforto, da un'altra impone crescenti e coordinati sforzi organizzativi, da svolgersi concordemente sopra aree sempre più vaste, rendono, oltreché utili, necessari e indispensabili, accordi tra i vari Paesi.

Si tratta di una collaborazione in sè stessa di carattere apolitico e che può, quindi, trovare la convinta solidarietà di tutti. Chè se poi da essa effetti politici scaturiscono, questi sono di tale natura che non v'è alcuno il

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quale non ne affretti rapida ed ampia realizzazione.

Infatti, trasporti più rapidi, più sicuri, meglio tra loro coordinati e potenziati in un'opera comune dei vari Stati, significano abbreviazione di quelle distanze, non solo materiali ma anche spirituali, che hanno costituito in passato, ed in parte costituiscono anche oggi, motivo di deplorevoli incomprensioni e di pericolosi conflitti tra le Nazioni.

Tanto i trasporti per ferrovia quanto quelli per strada ordinaria e per via d'acqua rientrano nel quadro degli accordi conclusi e da concludersi in base al Protocollo in esame; si tratta, dunque, di una intesa di carattere generale che regola così importante materia in modo organico e completo.

Di ciò dobbiamo prendere atto con particolare compiacimento noi italiani che, tanto per via di terra — lungo le splendide strade che arditamente scavalcano la cintura alpina o attraverso le gallerie aperte alla marcia dei treni internazionali — quanto per via marittima, (oltrechè per quelle dell'aria) vediamo

masse sempre più vaste di turisti affluire nel nostro Paese. E poichè nel turismo è, senza dubbio, una delle nostre maggiori possibilità economiche, uno degli strumenti più idonei per arrivare all'auspicato equilibrio nella bilancia dei pagamenti, oltrechè il mezzo migliore per far conoscere, con le bellezze naturali e artistiche, le moderne conquiste compiute in ogni campo dall'Italia, salutiamo con piacere ogni intesa atta a favorire lo sviluppo del turismo, come è indubbiamente quella sottoposta all'approvazione del Senato.

Un voto il vostro relatore ritiene di potere e di dovere esprimere; e cioè che, in forza dell'articolo 15 del Protocollo in esame, tutti, senza distinzione alcuna, i Governi europei aderiscano ad esso, compiendosi così una notevole tappa verso l'auspicata collaborazione, verso la ritrovata unità, nella comune volontà di conquiste rivolte al maggior bene di tutti i popoli, del nostro vecchio, e quant'altro mai, glorioso Continente.

FERRETTI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Protocollo relativo alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, firmato a Bruxelles il 17 ottobre 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.